

## AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO per cadavere presentante pericolo di contagio

*Il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio sono regolati tramite la specifica Ordinanza federale del 17 giugno 1974 (RU 818.61), sulla base della Legge federale sulle epidemie. Lo scopo dell'Ordinanza è quello di impedire che il cadavere possa rappresentare un pericolo per la salute pubblica (contagio di terzi).*

*Sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza i cadaveri di persone che, al momento del decesso, soffrivano di una delle seguenti malattie: **colera, febbre tifoide, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia, febbri emorragiche, malattie da prioni**. Il trasporto di questi cadaveri dev'essere autorizzato dal Medico cantonale (art. 3 cpv. 2 Ordinanza); l'autorizzazione viene rilasciata se il trasporto avviene in condizioni tali da impedire possibili contagi. A tale scopo devono essere adempiute le condizioni di trasporto prescritte (vedi tergo).*

*Si attira l'attenzione in particolare sugli artt. 4 e 9:*

- **il cadavere deve essere messo in bara senza indugio e in presenza di un medico;**
- **il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante;**
- **la bara non può essere riaperta senza autorizzazione del Medico cantonale;**
- **la bara deve rispondere a ben precise esigenze (cfr. art. 4, cpv. 3 ordinanza) e deve essere cosparsa sul fondo con sostanza assorbente ben impregnata di soluzione disinfettante.**

### DATI SUL PAZIENTE

*da compilare e inviare all'Ufficio del Medico cantonale (fax 091-814 4446)*

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_ Data di morte (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_

Luogo di domicilio: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Diagnosi al decesso: \_\_\_\_\_

Istituzione e luogo di destinazione: \_\_\_\_\_

Motivo del trasporto:      autopsia specialistica  
                                   sepoltura/cremazione  
                                   altro (specificare): \_\_\_\_\_

Timbro del medico responsabile:     **Con la firma il medico responsabile attesta che lui medesimo o un suo collega sono presenti quando il cadavere sarà messo nella bara. Attesta che veglierà sul rispetto delle condizioni poste dall'Ordinanza, informandone pure chi di dovere.**

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Fax del medico: \_\_\_\_\_

### AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO CANTONALE

- Autorizzazione di trasporto **concessa** alle condizioni indicate a tergo.
- Autorizzazione di riapertura della bara **concessa** se eseguita da personale specializzato dell'Istituto di destinazione
- Autorizzazione di trasporto **rifiutata**. Motivo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## Condizione per l'autorizzazione al trasporto di cadaveri

Ordinanza concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall'estero e a destinazione di quest'ultimo (del 17 giugno 1974)

### Art. 4 *Messa in bara. Genere della bara*

<sup>1</sup> Un cadavere presentante pericolo di contagio dev'essere messo in bara senza indugio in presenza di un medico, dopo l'accertamento medico del decesso.

<sup>2</sup> Il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e deposto nella bara.

<sup>3</sup> La bara dev'essere in legno tenero, dello spessore di 3 cm, fabbricata solidamente e ben stagna. Il legno e il prodotto che garantisce la tenuta stagna devono essere facilmente scomponibili. Sul fondo della bara va cosparso uno strato di circa 5 cm di sostanza assorbente (segatura, torba, polvere di carbone di legna, paglia di legna) ben impregnato di soluzione disinfettante.

### Art. 5 *Trasporto*

<sup>1</sup> Il trasporto dev'essere eseguito il più presto possibile, senza interruzione né trasbordi ingiustificati.

<sup>2</sup> Il mittente di un cadavere presentante pericolo di contagio deve avvisare tempestivamente il destinatario e l'autorità responsabile della sepoltura nel luogo dove quest'ultima è fatta.

<sup>3</sup> Se il cadavere è trasportato mediante mezzo di trasporto pubblico, il destinatario deve far in modo che subito dopo l'arrivo sia eseguito il trasbordo mediante veicolo mortuario dal luogo d'arrivo a quello della sepoltura.

### Art. 6 *Trasporto ferroviario*

Le disposizioni che seguono sono applicabili al trasporto di cadaveri mediante ferrovia:

- a. la bara dev'essere trasportata in un carro chiuso, a meno che essa rimanga custodita in una vettura mortuaria chiusa;
- b. possono essere trasportati con la bara soltanto oggetti come corone, cuscini di fiori, ecc.

### Art. 7 *Trasporto stradale*

Salvo per i luoghi inaccessibili ai veicoli mortuari, il trasporto di cadaveri per strada dev'essere fatto mediante tali veicoli. E' applicabile l'articolo 6 lett. b.

### Art. 8 *Trasporto aereo*

E' vietato il trasporto aereo all'interno del Paese di un cadavere presentante pericolo di contagio. L'Ufficio federale della sanità pubblica può autorizzare eccezioni in casi giustificati.

### Art. 9 *Cambiamento di bara*

La bara non deve più essere aperta prima della sepoltura salvo che la salma debba essere trasferita in un'altra bara per la cremazione. Per tale scopo occorre l'autorizzazione del medico ufficiale competente.

### Art. 10 *Cerimonia funebre*

Su decisione del medico cantonale, eventuali adunanze e cerimonie funebri all'atto della sepoltura devono essere limitate o vietate.

### Art. 11 *Dichiarazione e indicazione del pericolo di contagio*

<sup>1</sup> Prima della sepoltura, il medico ufficiale competente deve avvertire, circa il pericolo di contagio che presenta il cadavere, l'autorità di polizia mortuaria del luogo di sepoltura.

<sup>2</sup> L'autorità di polizia mortuaria deve indicare chiaramente nel proprio registro l'esistenza di un pericolo di contagio da parte del cadavere nel caso di un'eventuale esumazione successiva.

### Art. 12 *Esumazione*

<sup>1</sup> L'esumazione per la traslazione di un cadavere presentante pericolo di contagio è ammessa soltanto con l'autorizzazione del medico cantonale e il più presto trascorso che sia un anno dopo l'inumazione. Restano riservate le disposizioni dell'autorità incaricata delle indagini penali.

<sup>2</sup> L'esumazione dev'essere effettuata in presenza di un rappresentante della polizia mortuaria.

<sup>3</sup> L'articolo 4 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

### Art. 13 *Protezione contro il contagio*

Il personale incaricato della sepoltura o dell'esumazione di un cadavere presentante pericolo di contagio deve osservare tutte le misure precauzionali necessarie per impedire il contagio.

### Art. 14 *Diritto cantonale*

Le disposizioni cantonali concernenti la sepoltura non devono essere contrarie alle presenti disposizioni.